

<i>Art.</i>	
<p>1 Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p>	<i>Studi e consulenze</i>
<p>2. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca e alle spese per mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	Relazioni pubbliche , convegni, mostre, pubblicità
<p>3 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.</p>	Sponsorizzazioni
<p>4. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31</p>	Spese per missioni

<p>dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.</p>	
<p>5. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.</p>	Spese per formazione
<p>6. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 1, 2 e 3. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa</p>	Società
<p>7. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del</p>	Trattamento economico Ministri e Sottosegretari

<p>Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento rispetto al trattamento in godimento nell'anno 2010.</p>	
<p>8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la spesa sostenuta per l'anno 2010 per la corresponsione dei trattamenti economici accessori del personale e dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, definiti dai rispettivi regolamenti predisposti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è ridotta 10%.</p>	<p><i>(Uffici diretta collaborazione)</i></p>
<p>9. A decorrere dal 1° gennaio 2011, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, la quota delle risorse finanziarie correlate alla retribuzione di posizione variabile del trattamento economico dei titolari di incarichi di livello dirigenziale, anche generale, diversa da quella correlata al raggiungimento degli obiettivi, è ridotta del 5 per cento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, in sede di conferimento o di rinnovo degli incarichi di livello dirigenziale, anche generale, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari dei predetti incarichi non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, con esclusione delle ipotesi di revisione organizzativa, ferma restando la consistenza complessiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, risultante dalla riduzione indicata dal primo periodo.</p>	<p>Trattamenti economici</p>
<p>10. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere</p>	<p>Trattamento economico</p>

dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

11. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro, con specifica destinazione di 135 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

12. Le somme di cui al secondo capoverso, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 2, lettera a) per il personale statale.

14. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come modificato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013.

15. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli aumenti biennali previsti dai

<p>rispettivi ordinamenti.</p> <p>16. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.</p> <p>17. Le disposizioni recate dai commi da 10 a si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</p> <p>18. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i trattamenti economici complessivi superiori a 75.000 euro lordi sono ridotti, per la parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 75.000 euro.</p>	
<p>19. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.</p>	<p>Livello del finanziamento del SSN</p>
<p>IPOTESI A (CON EFFETTI IMMEDIATI)</p> <p>20. L'articolo 2 comma 1 lett F) del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009 sottoscritto l'11 giugno 2007 è abrogato. All'articolo 2 dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006 – 2009 sottoscritto il primo febbraio 2008 l'ultimo alinea è soppresso.</p> <p>21. Il personale dirigente e non dirigente precedentemente inquadrato, rispettivamente, nell'area VIII della dirigenza e nel comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri è ricompreso, rispettivamente, nell'Area I della dirigenza e</p>	<p>Comparto contrattazione PCM</p>

<p>nel comparto del personale dei Ministeri.</p> <p>22. Il personale di cui al comma 2 mantiene il trattamento economico previsto dal comparto e dall'autonoma area dirigenziale con riassorbimento con i successivi incrementi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.</p> <p>23. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 all'inizio del comma sono aggiunte le seguenti parole "<i>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto</i>". Al medesimo comma le parole "<i>, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva</i>" sono soppresse.</p> <p>24. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p> <p>IPOTESI ALTERNATIVA (EFFETTI DALLA PROSSIMA TORNATA CONTRATTUALE)</p> <p>1. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 all'inizio del comma sono aggiunte le seguenti parole "<i>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto</i>". Al medesimo comma le parole "<i>, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva</i>" sono soppresse.</p> <p>2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>	
<p>25. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 5 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di</p>	<p>Esclusioni</p>

<p>cui ai commi 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 5 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.</p>	
<p>26. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Riversamento riduzioni di spesa</p>
<p>27. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per le Università e gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 183,</p>	<p>Spese per personale a tempo determinato</p>

<p>della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p>	
<p>28. “Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'<u>articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244</u>, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale e quelle relative agli organi, non superino per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 il corrispondente ammontare dell'anno 2009 decurtato del 5%. A tal fine, si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile, ovvero con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa”.</p>	<p>Autorità indipendenti</p>
<p>29. <u>Le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 21 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non si applicano nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie fiscali.</u></p>	
<p>30. Fatti salvi i contratti ed accordi stipulati e divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.</p>	<p>Rinnovi contrattuali</p>
<p>31.</p> <p>L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai</p>	<p>Assunzioni di personale Enti locali</p>

seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”

32. I commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.

33. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (45%) delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con

<p>qualsivoglia tipologia contrattuale”.</p> <p>34. L'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004”.</p>	
<p>35. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di indebitamento netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il settore regionale per 1.000, 1.600 e 1.600 milioni, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013, di cui 500 milioni annui rinvenibili dalle autonomie speciali, oltre che nei modi stabiliti dalle disposizioni che regolano il patto di stabilità interno, anche con misure analoghe a quelle stabilite dall'articolo 77-ter, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) il settore locale per 1.000, 2.200 e 2.200 milioni, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013. 	<p>Patto di Stabilità interno</p>
<p>36. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi le somme dovute a qualsiasi titolo dallo Stato alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotte, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. La riduzione è effettuata, per le</p>	<p>Sanzioni mancato rispetto Patto di Stabilità interno regioni a statuto ordinario e enti locali</p>

<p>regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente a valere sulle somme corrisposte dallo stesso Ministero, con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità e dell'onere di ammortamento dei mutui. Per gli enti locali la riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte della regione o dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con le esclusioni sopra indicate. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.</p>	
<p>37. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento di cui al comma 13 entro 60 giorni dalla certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.</p>	<p>Sanzioni mancato rispetto del PSI Regioni a statuto speciale</p>
<p>38. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da "a quello conseguito" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009". La riduzione di cui al presente comma si cumula a</p>	<p>Organi collegiali</p>

<p>quella prevista dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p>39. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.</p>	<p>Rimborsi corrisposti dall'ONU</p>
<p>40. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 e dagli enti da esse controllati, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. La riduzione di spesa derivante dal presente comma concorre al raggiungimento dell'obiettivo previsto dal comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</p>	<p>Consigli di Amministrazione Organi collegiali</p>

<p>41. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana <i>e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (?)</i> sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</p>	<p>Organi di autogoverno</p>
<p>42. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 per le lavoratrici del pubblico impiego conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nei seguenti termini:</p> <p>a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo semestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;</p> <p>b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo semestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo semestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi;</p> <p>c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>finestre dal 2011</p>

<p>43. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del <i>comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.</p>	<p>(Pro rata anzianità contributive maturate dal 2011)</p>
<p>44. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento ai soggetti invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti, l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non spetta a coloro che possiedono redditi personali di importo annuale superiore a 25.000 euro. Per i soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'indennità di cui al presente comma non spetta in presenza di redditi personali di importo superiore al predetto limite, ovvero di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 38.000 euro. Restano fermi gli altri requisiti prescritti dalla vigente normativa.</p>	<p>Requisiti reddituali invalidità civile</p>
<p>45. Per coloro che risultano possessori di redditi inferiori a quelli di cui al comma 19 l'indennità è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.</p>	
<p>46. Per i titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 19 ovvero già concesse con decorrenza anteriore alla predetta data se in possesso di redditi personali superiori a 25.000 euro ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, con redditi personali superiori al predetto limite ovvero in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 38.000 euro, non opera, finchè permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.</p>	

<p>47. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le necessarie modalità attuative dei commi 19 a 21</p>	
<p>48. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche annue nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».</p>	<p>Piano controlli invalidità civile</p>
<p>49. La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è modificata come segue:</p> <p>a) All'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente</p> <p>“ calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e non prevedibilità, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tali da determinare situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente.”</p> <p>E' abrogato il comma 5 dell'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.”, nonché il comma 4 novies dell'art.4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010 n.42.</p> <p>b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è</p>	<p>Protezione Civile</p> <p>Limitazioni OPCM grandi eventi</p>

aggiunto il seguente

“ 1-bis. La durata degli stati di emergenza dichiarati ai sensi del comma 1 è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, negli adempimenti necessari.”

c) All'articolo 5, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

” Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

“ 5.01. Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, l'affidamento con esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze ricollegate all'adozione dei primi indispensabili interventi.”

“ 5.02. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i contratti di lavori, servizi e forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa

Durata emergenze

Concerto MEF su OPCM

Deroghe appalti

<p>gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:</p> <p>“c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;</p> <p>b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le ordinanze di cui alla lettera c – bis) del comma 1 il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci”:</p>	
<p>52. L’articolo 14 del decreto legge 25 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.</p>	<p>Abrogazione norma interpretativa</p>
<p>53. Per il triennio 2011-2013, è disposta la riduzione lineare dell’8 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi da 1 a 6.</p>	<p>Riduzione lineare 8%</p> <p>10%</p>
<p>54. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro</p>	<p>ISAE</p>

<p>dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..</p>	
<p>55. Il Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D. L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno stabilite le modalità di trasferimento delle relative funzioni alla Presidenza stessa.</p>	<p>Comitato Microcredito</p>
<p>56. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è soppressa.</p>	<p>Commissione accesso documenti amministrativi</p>
<p>57. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le funzioni e le risorse facenti capo all'Ente italiano Montagna sono trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.</p>	<p>Ente italiano montagna</p>
<p>58. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1978, n. 478, è soppresso. Le funzioni e</p>	<p>Isofol</p>

<p>le risorse sono assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'ISFOL sono trasferite presso le Amministrazioni destinarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, limitatamente ai ricercatori e tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con un decreto di natura non regolamentare. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>59. L'Istituto per gli affari sociali di cui all'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso. Le funzioni e le risorse, ad eccezione di quelle di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 21 gennaio 2008, concernente l'approvazione dello statuto, sono assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall'Istituto per gli affari sociali sono trasferite presso le Amministrazioni destinarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e</p>	<p>Istituto per gli affari sociali</p>

<p>finanziarie riallocate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, limitatamente ai ricercatori e tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con un decreto di natura non regolamentare. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>60. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) <u>i commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 sono abrogati;</u></p> <p>b) <u>al comma 28, le parole: «, anche avvalendosi della società di cui al comma 27,» e «, anche avvalendosi dell'apposita società,» sono soppresse.</u></p>	<p>Soppressione <i>Difesa Servizi Spa</i></p>
<p>61. In relazione agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 e della legge 31 dicembre 2010, n. 196, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, per la realizzazione di un programma straordinario di reclutamento, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, di personale con elevata professionalità da destinare al Ministero dell'economia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito, da assegnare ai Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione agli adempimenti di cui al primo periodo e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il</p>	

reclutamento.	
<p>62. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.</p>	Tessera sanitaria
<p>63. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva</p>	Proseguimento Piani di rientro

<p>delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.</p>	
<p>64. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento.</p>	<p>Sospensione azioni esecutive</p>
<p>65. Al fine di agevolare quanto previsto dal comma 31 ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice</p>	

<p>civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.</p>	
<p>66. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009, nonché in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, a decorrere dal 1° luglio 2010 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 7,5 euro. Per gli assistiti esentati a qualsiasi titolo dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie la quota fissa per ricetta è pari a 3 euro. Le predette quote fisse sono rideterminate rispettivamente in 6 euro e 2 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011.</p>	<p>Ticket</p>
<p>67. Le singole regioni, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta di cui al comma 33, possono alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza con le misure di cui al comma 33, per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; b) stipulare con il Ministero della salute 	

<p>e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo.</p>	
<p>68. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, e lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	
<p>69. Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano alle amministrazioni pubbliche</p>	<p>Esenzione delle PA da alcune norme su sicurezza luoghi di lavoro</p>
<p>70. La disposizione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, non si applica al dipendente pubblico avente qualifica o incarico dirigenziale.</p>	<p>Esclusione dei dirigenti da permessi ex L. 104</p>
<p>71. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2009, n. 33.</p>	<p>Iscrizione su Fondo Presidenza del corrispettivo per il trasferimento a Fintecna di attivo liquidazioni</p>
<p>72. Sono abrogati l'articolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e le analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi, anche integrativi.</p>	<p>Abrogazione conservazione trattamento economico in caso di mancata riconferma del Dirigente</p>
<p>73. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,</p>	<p>Iscrizione di tutti i dipendenti MEF nel Fondo di previdenza del MEF e finanziamento del Fondo</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.</p>	
<p>74. Al fine di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nei confronti dell'amministrazioni dello Stato e delle agenzie fiscali le disposizioni di cui al titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2, 25 e 26 si applicano a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Rinvio dell'applicazione Titolo II e III Legge 150/09</p>
<p>75. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.</p>	<p>Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</p>
<p>76. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.</p>	<p>Interpretazione autentica eventi alluvionali Piemonte</p>
<p>77. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata</p>	<p>Trattenimenti in servizio</p>

in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti; i relativi provvedimenti sono riconsiderati dalle amministrazioni interessate sulla base di quanto previsto dal presente comma. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 2 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 7 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riveste carattere perentorio.

78. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 5.000 abitanti.

79. Nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della

Divieto per piccoli Comuni di costituire società

Limite componenti dei Consigli di

<p>pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma con si applica alle società quotate.</p>	<p>amministrazioni delle società pubbliche</p>
<p>80. A decorrere dal 1° settembre 2010, all'articolo 5 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete</i></p>	<p>ENAV</p>

nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica Militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'Enav s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996 n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF e destinati ai Contratti di servizio e programma con ENAV s.p.a..

81. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 una quota delle risorse di cui al periodo precedente, pari a 52 milioni di euro, è destinata ad interventi nel settore aeroportuale secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dal 2014 tali risorse concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza

<p><i>pubblica.</i>"</p>	
<p>82. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è soppresso il comma 3 dell'articolo 11- <i>sexies</i> del decreto legge 203 del 2005.</p>	
<p>83. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico - finanziari alle prescrizioni del CIPE, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".</p>	<p>Interpretazione autentica Convenzioni autostrade</p>
<p>84. L'indennità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 spetta esclusivamente agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica impegnati in attività di comando di singole unità o gruppi di unità navali.</p> <p>85. L'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è soppresso.</p> <p>86. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi la determinazione di cui all'articolo 52, comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 individua, ai fini della corresponsione dell'indennità di comando navale, il solo personale impiegato in attività di comando di singole unità o gruppi di unità navali. E' esclusa ogni estensione di tale indennità al personale impiegato ad altre attività anche aventi funzioni e responsabilità corrispondenti al comando navale.</p>	<p>Soppressione indennità di comando al personale militare che opera a terra</p>
<p>87. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 va applicato ad un contingente che tenga conto delle risorse appositamente stanziare.</p>	<p>(interpretazione autentica in materia di indennità di comando)</p>
<p>88. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio</p>	<p>Indennità di impiego operativo per reparti di campagna</p>

1996, n. 360, il contingente di personale al quale viene corrisposta l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, va rideterminato nella misura del 70% di quello determinato per l'anno 2009.

89. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.

90. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".

91. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

92. All'articolo 66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" è sostituita dalla parola "2014".

93. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come

Turn over personale

modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

94. All'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo le parole "triennio 2009-2011" sono sostituite dalle parole "biennio 2009-2010".

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2011-2013, del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

- il quinto periodo è soppresso.

In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 24,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 72,5 milioni di euro per l'anno 2012, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 260,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 299,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015."

95. All'articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010".

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate

<p>correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>96. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p> <p>97. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.</p> <p>98. Per le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. <i>Le disposizioni limitative di cui al presente articolo non si applicano al personale appartenente alle categorie protette.</i></p>	
<p>99. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.</p>	<p>Facoltà assunzionali per Enti di nuova istituzione</p>
<p>100. Gli effetti dei provvedimenti normativi di</p>	

<p>cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011. Conseguentemente, le quote residue delle risorse della medesima autorizzazione di spesa, non utilizzate per effetto del presente comma, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.</p>	<p>riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza-Difesa</p>
<p>101. decorrere dal 1° gennaio 2011, il personale militare in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa è collocato direttamente nella categoria della riserva.</p> <p>102. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e l'articolo 6, comma 3, della legge 2 dicembre 2004, n. 299.</p>	<p><i>(Soppressione della posizione di stato di ausiliaria)</i></p>

ESIGENZE	
1. Per l'anno 2011, come proseguimento delle misure relative agli anni 2009 e 2010 di cui all'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti nel limite massimo di 91 milioni di euro dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci.	Autotrasporto
2. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e ferme restando le modalità definite con il citato decreto, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2011.	Utilizzo risorse del fondo per la logistica
3. Per la prosecuzione delle misure in materia di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogate dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata, nel limite di 60 milioni di euro, la spesa per l'anno 2011.	Pedaggi autostradali
4. Per il proseguimento degli interventi di cui al comma 26, articolo 83-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferme restando le modalità previste dal comma 27 del citato articolo 83-bis, è autorizzata per il 2011 la spesa nel limite massimo di 44 milioni di euro.	Credito di imposta tasse automobilistiche
5. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa di 75 milioni di euro, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2010 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.	Contributo al SSN
6. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.	Spese non documentate

<p>266, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.</p>	
<p>7. Ai fini della proroga per l'anno 2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 25.1.3 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2011, relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2-quinquies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge, è integrato di 400 milioni di euro per il medesimo anno.</p>	<p>5 per mille</p>
<p>8. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.</p>	<p>ISTAT (per il 2012 utilizzato a parziale copertura lo stanziamento di Tabella A per 77 milioni)</p> <p>"norme già proposte da UL e condivise da RGS"</p>
<p>8-bis. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore; le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e'</p>	

<p>affidata l'esecuzione dei censimenti.</p>	
<p>8-ter. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.</p>	
<p>8-quater. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il</p>	
<p>8-quinquies. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 36, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione censuaria, ivi compresa la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>8-sexies. . Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province</p>	

<p>Autonome in data 17 dicembre 2009:</p> <p>a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;</p> <p>b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;</p> <p>c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>8-septies. Gli organi di censimento sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei Coordinatori intercomunali di Censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei Coordinatori intercomunali di Censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.</p>	

<p>8-octies . Agli oneri derivanti dai commi 36 sexies e septies, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.</p>	
<p>9. Nel limite di 370 milioni per l'anno 2011 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	LSU Scuola
<p>10. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di euro 400 milioni per l'anno 2011 e di 350 mln per l'anno 2012.</p>	Fondo finanziamento delle Università (per il 2012 utilizzato a copertura lo stanziamento di Tabella A)
<p>11. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni per l'anno 2012.</p>	Scuole paritarie (per il 2012 utilizzare a copertura lo stanziamento di Tabella A)
<p>12. Per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è autorizzata la spesa di euro 1.500 milioni per l'anno 2011, da iscriverne nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	Missioni internazionali di pace
<p>13. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 mln per l'anno 2012 il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni della Regione Campania, destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla</p>	Disoccupati Napoli (per il 2012 utilizzare a copertura lo stanziamento di 50 mln in Tabella B)

<p>stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU; nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.</p>	
<p>14. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo scolastici, è autorizzata una spesa pari a 103 milioni di euro per ciascun degli anni 2011 e 2012.</p>	<p>Libri scolastici (Per il 2012 utilizzare a copertura lo stanziamento di 103 mln in Tabella B)</p>
<p>15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 900 milioni per l'anno 2011.</p>	<p>Fondo sociale per occupazione</p>
<p>16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 400 milioni per l'anno 2011.</p>	<p>Fondo non autosufficienze</p>
<p>16 bis. A decorrere dall'anno 2011 alla gestione commissariale istituita per il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 500 milioni annui fino alla definitiva estinzione dello stesso piano. Il contributo è rideterminato nell'eventuale minor importo necessario a dare copertura al citato piano di rientro. E' soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	
<p>17. All'onere derivante dai commi, pari complessivamente a 780 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, rispettivamente:</p> <p>- quanto ad euro 627 milioni mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della</p>	<p>Copertura con utilizzo fondi speciali</p>

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 77 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 550 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

quanto ad euro 153 milioni mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando quanto ad euro 50 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e quanto a 103 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

